

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 994 del 09 agosto 2022

Approvazione dello schema di accordo tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Brescia disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato, presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale, degli specializzandi medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi, ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 s.m.i..

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si approva lo schema di accordo tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Brescia il quale definisce le modalità di svolgimento della formazione per il conseguimento del diploma di specializzazione da parte dei medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi frequentanti le Scuole di specializzazione dell'Ateneo assunti a tempo determinato presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 547 e ss., della L. 145/2018 s.m.i..

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, successivamente modificata ed integrata, ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", all'art. 1, comma 547 e seguenti, prevede che a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi regolarmente iscritti presso una Scuola di specializzazione universitaria sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.

Ai sensi delle disposizioni citate, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 dicembre 2023, salvo ulteriori deroghe, all'assunzione dei predetti specializzandi con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria.

Una volta assunti gli specializzandi sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza dell'area sanità del Servizio sanitario nazionale.

Essi svolgeranno attività coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunti e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti, al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.

Presso la Regione del Veneto sono banditi i concorsi pubblici per l'assunzione di dirigenti sanitari a tempo indeterminato presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale e in attuazione della predetta L. 145/2018 s.m.i. nelle relative graduatorie separate sono utilmente collocati gli specializzandi iscritti presso Atenei afferenti a molteplici territori regionali.

Con l'Università degli Studi di Brescia in data 16/12/2021 è già stato sottoscritto l'accordo di cui alla DGR 1670 del 29/11/2021 disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi medici ed al fine di consentire l'assunzione a tempo determinato anche dei medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi in formazione specialistica, è necessario procedere alla sottoscrizione del relativo accordo.

Con nota prot. reg. n. 295727 del 01/07/2022 è stata trasmessa all'Università degli Studi di Brescia una proposta di accordo formulata sulla base dello schema di accordo quadro adottato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute del 10 dicembre 2021 alla quale, in ragione delle specificità dei profili professionali presi in considerazione e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area sanità del SSN, sono state apportate le necessarie modifiche e che l'Ateneo ha accettato con nota di cui al protocollo regionale n. 302355 del 07/07/2022.

Con l'accordo l'Università degli Studi di Brescia riconosce che le attività formative pratiche svolte dallo specializzando nell'azienda sanitaria del Veneto presso cui verrà assunto costituiscono parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma, e che pertanto, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga la durata legale del corso di studio.

Inoltre, sono definite in 30-32 le ore settimanali che ogni specializzando deve dedicare alle prestazioni lavorative (ovvero all'attività pratica) nell'azienda sanitaria presso cui è assunto, mentre la rimanente attività formativa teorica, obbligatoria per lo specializzando e preordinata al completamento del percorso di formazione per il conseguimento del titolo, è pianificata dall'Università in modo da garantire una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto il medico specializzando.

In relazione alle disposizioni del CCNL del personale della dirigenza dell'area sanità del SSN afferenti al trattamento economico, l'accordo elenca le voci retributive assicurate allo specializzando assunto.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento, pertanto, si propone l'approvazione dello schema di accordo tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Brescia disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi, ai sensi di quanto previsto dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i., di cui all'**ALLEGATO A** che forma parte integrante del presente provvedimento.

La sottoscrizione in forma digitale dell'accordo è demandata al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, in funzione dell'incarico rivestito pro tempore.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", ed in particolare l'art. 1, comma 547 e ss.;

VISTO il decreto del 10 dicembre 2021 ad oggetto "Adozione dell'Accordo quadro disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi" del Ministero dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20/04/2022, n. 92);

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTO il D.lgs n. 33 del 14/03/2013;

VISTO il D.lgs. 118/2011, Titolo II, articolo 20 e ss.mm.ii. ed in particolare il D.lgs n. 126 del 10/08/2014;

delibera

1. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
2. di approvare lo schema di accordo tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Brescia disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi, ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 s.m.i., di cui all'**ALLEGATO A** il quale forma parte integrante del presente atto;
3. di demandare la sottoscrizione in forma digitale dell'accordo di cui al punto 2. al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



Accordo
tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Brescia
disciplinante le modalità di svolgimento della formazione
per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi
medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi
ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145 smi

la Regione del Veneto (CF.80007580279), con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, in persona del _____;

E

l'Università degli Studi di Brescia, codice fiscale n. 98007650173, rappresentata dal Magnifico Rettore _____

Premesso che:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 - comma 547 e ss dispone che:
 - a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
 - l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
 - le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere ex L. 145/2018 ss.mm.ii. all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
 - i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanità del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
 - gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria;
 - con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- che con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 10 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2022, è stato adottato lo schema del precitato accordo quadro, al quale il presente atto si uniforma;



225d688e



- che in attuazione della predetta L. 145/2018 s.m.i. sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso il S.S.R. di dirigenti medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche specializzandi iscritti presso l'Università degli Studi di Brescia;
- che pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste, è possibile dar seguito all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi in virtù del presente accordo tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Brescia previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018;
- con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- che la formazione pratica si svolge nell'azienda sanitaria o ente presso il quale lo specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nel quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368/1999 s.m.i. e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse.

Si conviene quanto segue.

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. L'Università degli Studi di Brescia (d'ora in poi Università) riconosce le attività formative pratiche svolte secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse da parte del Consiglio della Scuola stessa, dallo specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015, n. 68, recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria".

3. L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuato dalle aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando stesso, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368/1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;

4. In tutti i casi in cui la struttura operativa di cui al punto 3. non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 del D.I. 13 giugno 2017, n. 402, per un periodo non superiore a 18 mesi. In tal caso dovrà essere redatto, a cura del Consiglio della scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dell'azienda interessata, un progetto formativo individuale, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.

5. Gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto dai dirigenti medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse.



225d688e



Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che lo specializzando può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.

6. Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 30-32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica le relative ore sono concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.

7. Il trattamento economico dello specializzando è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal CCNL dell'area della sanità del SSN:

- stipendio tabellare;
- indennità di esclusività;
- emolumenti legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
- retribuzione di risultato, ove spettante;
- retribuzione di posizione in relazione all'incarico conferito.

8. Resta ferma la possibilità per le aziende le cui strutture sono state accreditate per la specializzazione seguita dal medico veterinario, odontoiatra, biologo, chimico, farmacista, fisico e psicologo, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017, di utilizzare le graduatorie di aziende le cui strutture non sono state accreditate per la specializzazione stessa e quindi procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi collocati nelle predette graduatorie, ove siano esaurite le proprie graduatorie per la medesima disciplina.

9. Il presente accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.), Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sarà registrato in caso d'uso e a taxa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972] è assolta in modo virtuale dall'Università.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

per Regione del Veneto

Per Università degli Studi di Brescia

